



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 97 DEL 14-06-2018

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 -
MODIFICA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 08:45, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PASQUI GIANLUCA	SINDACO	P
LUCARELLI ROBERTO	VICESINDACO	P
CERVELLI ERIKA	ASSESSORE	P
NALLI ANTONELLA	ASSESSORE	P
MANCINELLI ROBERTO	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza PASQUI GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal responsabile del settore bilancio e programmazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto dr. Giuliano Barboni, responsabile del settore bilancio e programmazione, visto il documento istruttorio che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 39 della L. 27.12.1997 n. 449 il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione di tali spese;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ove è disposto che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) che prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27.12.1997 n. 449 e s.m.i.;

VISTO, inoltre, l'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 ove è previsto che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/200, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal T.U.E.L., provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 182/2011 introduce dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che tale adempimento verrà effettuato con separato atto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e s.m.i., i quali dispongono testualmente che:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

VISTO l'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi

dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 9.2.2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili effettuate nell'anno 2009;

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che ogni Ente deve rispettare per poter effettuare assunzioni sono le seguenti:

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001;
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006;
- aver rispettato le disposizioni normative sul contenimento della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente ;

VERIFICATO che per gli esercizi finanziari 2018-2020, la spesa del personale tiene conto del piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla presente deliberazione e:

➤ dei vincoli disposti dall'art. 1 comma 228 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) come modificato dall'art. 22, comma 2 del D.L. n. 50/2017 ai sensi del quale: Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Limite innalzato al 75% della spesa dei cessati anno 2016 (non di polizia locale) per gli enti locali con popolazione superiore a 3.000 abitanti se il rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 risulta inferiore a quello definito dal D.M. 10.04.2017, al 90% nel 2018 della spesa dei cessati del 2017 (non di polizia locale) e al 100% nel 2019 (e nel 2020) della spesa dei cessati del 2018 ;

➤ che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

➤ dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

➤ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che, ai sensi del comma 557-quater introdotto dal D.L. n. 90/2014, dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

➤ della disciplina di maggior favore introdotta dall'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017, per le assunzioni di polizia locale, infatti se l'ente rispetta gli obiettivi di pareggio di bilancio anno precedente e rispetta gli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 c. 557, L. 296/2006 e s.m.i, può procedere ad assunzioni di personale per la polizia locale nel 2017 per l'80% dei cessati di polizia locale 2016, nel 2018 per il 100% dei cessati di polizia locale 2017 e nel 2019 e 2020 per il 100% dei cessati dell'anno precedente . Tale disposizione ha espressamente aggiunto che le cessazioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018/2020 ed in particolare:

- l'art. 1 comma 228 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti locali che erano soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Infine la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3. D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- l'art. 3, comma 6, del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;

RIBADITO che l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014 prevede che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 25/2015);

RILEVATO che, alla luce della suddetta normativa, la capacità assunzionale è quella che risulta dalla sommatoria delle seguenti quote:

- a) La prima quota è quella derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente: per l'anno 2018 quindi occorre far riferimento alla cessazioni intervenute nell'anno 2017 e, nel caso di questo Ente con popolazione compresa tra 1.001 e 9.999 abitanti e soggetta al patto di stabilità interno, il budget è pari ad una percentuale del 25% della spesa dei cessati nell'anno 2017;
- b) La seconda quota è rappresentata dai resti di capacità assunzionali inutilizzati e trascinati da esercizi precedenti a quello appena trascorso. Per questo Ente si possono utilizzare solo i resti del triennio immediatamente precedente: nel 2018 quindi è disponibile la parte non spesa dei budget relativi agli anni 2015/2016/2017, calcolati rispettivamente sulle cessazioni degli anni 2014/2015/2016.
- c) Le capacità assunzionali dei cosiddetti resti assunzionali distinte per anno sono le seguenti:
 1. Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014, elevato al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;
 2. Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015, elevato al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;
 3. Anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2016, elevato al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;

RILEVATO altresì che il Comune di Camerino, in quanto interessato dalla crisi sismica iniziata ad agosto 2016 e facente parte dei comuni del cosiddetto "cratere" di cui al D.L. 189/2016, ha attivato assunzioni a tempo determinato per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, assunzioni autorizzate dalla Regione Marche, finanziate con appositi fondi ed escluse dal limite di spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11 del 23.01.2018 con la quale si approvava la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e che nel suddetto piano era prevista, per l'anno 2018, la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo – Cat. D.3 – presso il Servizio ambiente, Manutenzione, LL.PP., Appalti e Contratti da ricoprire mediante utilizzo graduatoria di altro ente;

DATO ATTO che a seguito della crisi sismica iniziata nel mese di agosto 2016 moltissime delle attività legate al Servizio sopra citato sono da ricondursi ad attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma e che, per tale motivo, si ritiene di dover modificare la modalità di reclutamento di tale figura, prevedendo l'utilizzo della procedura concorsuale pubblica al fine di selezionare personale formato e preparato sulle ultime normative antisismiche;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Modificare, sulla base di quanto dettagliatamente esposto in premessa, per l'anno 2018, la modalità di reclutamento della figura di n. 1 posto di Istruttore direttivo – Cat. D.3 – presso il Servizio ambiente, Manutenzione, LL.PP., Appalti e Contratti da ricoprire mediante procedura concorsuale pubblica.
- 3) Autorizzare l'ufficio personale a procedere all'attivazione delle procedura prevista nella presente programmazione;

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del settore bilancio
f.to Dr. Giuliano Barboni

** *** **

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica - contabile espresso dal responsabile del settore bilancio e programmazione dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Modificare, sulla base di quanto dettagliatamente esposto in premessa, per l'anno 2018, la modalità di reclutamento della figura di n. 1 posto di Istruttore direttivo – Cat. D.3 – presso il Servizio ambiente, Manutenzione, LL.PP., Appalti e Contratti da ricoprire mediante procedura concorsuale pubblica.

- 3) Autorizzare l'ufficio personale a procedere all'attivazione delle procedura prevista nella presente programmazione;

Inoltre stante la necessità e urgenza, con voti favorevoli unanimi legalmente resi,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 14-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to BARBONI GIULIANO

Approvato e sottoscritto

Il Segretario generale

Il Presidente

F.to MONTARULI ANGELO

F.to PASQUI GIANLUCA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 16-06-2018

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

Per copia conforme all'originale
Camerino, 16-06-2018

Il funzionario delegato
AQUILI FRANCESCO MARIA

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-06-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA